



Il decreto approvato ieri 27 giugno 2018 dal Consiglio dei Ministri, come atteso, **ha previsto lo slittamento al 2019 dell'obbligo di emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione**, già fissato al 1° luglio p.v..

Per i prossimi sei mesi, sarà quindi ancora possibile utilizzare la scheda carburanti.

In ogni caso, ai fini della detraibilità dell'IVA e della deduzione della spesa, dal 01 luglio **sarà indispensabile l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, oltre alla tenuta della scheda carburante.**

Fuori dalla proroga disposta dal Consiglio dei Ministri **le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito degli appalti pubblici**, pur residuando numerose incertezze in merito all'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fatturazione elettronica, non essendo ad esempio chiaro - nonostante le prime indicazioni dell'Amministrazione - cosa s'intenda esattamente per "filiera delle imprese".

Si precisa che allo stato attuale non esiste il testo ufficiale del Decreto Legge, del quale daremo tempestiva ulteriore notizia.

Testo circolare n. 30 ante aggiornamento:

Come preannunciato, l'obbligo di fatturazione elettronica per i distributori di carburante, stabilito dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) di cui era prevista l'entrata in vigore dal 1° luglio 2018, sarà rinviato al 1° gennaio 2019.

Il differimento dell'obbligo sarà contenuto nel Decreto Legge "dignità", la cui approvazione da parte del Consiglio dei Ministri è prevista entro questa settimana.

La notizia è stata data ieri dal Vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio, in una conferenza stampa tenutasi al MISE al termine del tavolo tecnico con le federazioni dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti (FIGISC/ANISA-Confcommercio, FEGICA-Cisl e FAIB-Confesercenti).

Dunque, ancora per sei mesi sarà possibile utilizzare la scheda carburante per documentare il costo di acquisto nonché ai fini dell'esercizio della detrazione IVA.

*Non è stato invece ancora definito, se i soggetti passivi IVA saranno comunque tenuti ad effettuare gli acquisti di carburante mediante mezzi di pagamento **diversi dal contante** (come già previsto in base alla L. 205/2017, a partire dal 1° luglio 2018) oppure se l'utilizzo di carte di credito, bancomat o altre carte prepagate rappresenti solamente l'alternativa all'adozione della scheda carburante.*

*Nei prossimi sei mesi saranno avviati alcuni **tavoli permanenti** di confronto presso il Ministero dello Sviluppo economico per mettere i gestori degli impianti di distribuzione in condizione di essere pronti all'introduzione degli obblighi dal 1° gennaio 2019.*

A partire dal 1° gennaio 2019, secondo quanto affermato dallo stesso Di Maio, sarà comunque confermata l'introduzione della fattura elettronica per la generalità delle operazioni (incluse, quindi, le cessioni di carburanti).

*Resta da comprendere e chiarire se l'obbligo di fatturazione elettronica potrà intendersi differito al 1° gennaio 2019 anche per i **subappaltatori** che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A. (altra categoria di operazioni che sarebbero soggette a fatturazione elettronica già dal 1° luglio p.v.).*

Verranno fornite tempestivamente ulteriori indicazioni in merito alle modalità di pagamento ed all'entrata in vigore per i subappaltatori non appena in possesso.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani